



Iter di un disegno di legge

Indice del documento

Cos'è un disegno di legge.....	2
Chi ha diritto a presentare un disegno di legge.....	2
Procedura di approvazione delle leggi.....	3
Promulgazione	5



Cos'è un disegno di legge

Il progetto di legge è un **testo suddiviso in articoli** che viene presentato alle Camere dai soggetti cui spetta l'iniziativa legislativa. Solitamente viene accompagnato da una relazione, che tuttavia è necessaria soltanto per le proposte popolari.

Le definizioni **disegno di legge e proposta di legge** contenute nella Costituzione Italiana sono sinonimi che si riferiscono allo stesso genere di atto. Al Senato indica un testo normativo proposto all'approvazione del Senato, presentato da senatori, dal Governo, da almeno cinquantamila elettori, da un Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Alla Camera invece viene così indicato un progetto di legge di iniziativa governativa, per distinguerlo dalla proposta di legge che è di altra iniziativa. Previo esame da parte della Commissione competente, essi giungono in Aula per l'approvazione.


Chi ha diritto a presentare un disegno di legge

Il diritto d'iniziativa spetta, ai sensi dell'art.71 della Costituzione, al **governo**, a ogni **singolo parlamentare** e a quegli organi ed enti cui risulta attribuito tramite legge costituzionale. La Costituzione italiana riconosce anche un diritto di iniziativa popolare prevedendo la possibilità di presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, da parte di **almeno 50.000 elettori**.

Dove presentare il disegno di legge

Un disegno di legge può, ai sensi dell'art.72 della Costituzione, essere presentato, indifferentemente, alla Camera dei deputati o al Senato.

Procedura di approvazione delle leggi



Le fasi dell'iter legislativo sono, nell'ordine:

- 1) la **presentazione di un disegno di legge** alla Camera dei deputati o al Senato;
- 2) l'**assegnazione del testo**, da parte del **Presidente della Camera interessata**, ad una **commissione parlamentare** che può essere riunita o in sede referente o in sede redigente o in sede legislativa o deliberativa, a seconda che il ddl sia stato presentato alla Camera dei deputati o al Senato;
- 3) l'**attribuzione del testo a un relatore in commissione**, fase cui seguono: la discussione generale, le repliche del relatore e del governo, la votazione degli articoli e degli emendamenti, le dichiarazioni di voto e la votazione finale;



- 4) la trasmissione del testo approvato direttamente al Presidente dell'Assemblea, se il ddl era stato assegnato a una commissione in sede legislativa 1;
- 5) la trasmissione all'Assemblea, se il ddl era stato assegnato a una commissione o in sede referente o in sede redigente¹;
- 6) la ripetizione in Assemblea dell'iter seguito in commissione solo per quanto riguarda i passaggi delle dichiarazioni di voto e del voto finale;
- 7) la trasmissione del testo approvato al Presidente della Camera in cui era stato originariamente presentato il quale, a sua volta, lo invia con messaggio all'altro ramo del Parlamento, dove si ripete la procedura di discussione e votazione del disegno di legge.

In Italia la funzione legislativa è esercitata collettivamente dai due rami del Parlamento, il che significa che **ogni progetto di legge per diventare legge deve ottenere l'approvazione conforme sia della Camera dei deputati sia del Senato.**

Da tale prescrizione ha origine il fenomeno della 'navetta', ovvero della **spola di un ddl tra le due Camere finché queste non abbiano raggiunto l'accordo su di un identico testo di legge.** In altri termini, se la seconda Camera apporta modifiche il testo torna alla Camera di partenza affinché le sole parti modificate vengano discusse e sottoposte a votazione; se invece la seconda Camera approva il testo senza emendarlo, questo viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

¹ **N.B.** Le commissioni permanenti della Camera e del Senato della Repubblica sono in entrambe le Camere 14, divise per materia e possono lavorare :

in sede:

referente. In questo caso la Commissione deve predisporre un testo da sottoporre all'esame dell'Aula completo di relazione. A tal fine, la Commissione, nell'adempiere ad una prescrizione costituzionale, svolge un dibattito su un testo base che può anche essere modificato con la presentazione e l'approvazione di emendamenti;

redigente. In questo caso la Commissione deve predisporre un articolato. Quindi, l'Aula dovrà votare ogni articolo e il progetto di legge nel suo complesso, senza possibilità di emendamento (prendere o lasciare). Questa sede è nell'ultimo decennio caduta in disuso.

legislativa. In questo caso, la Commissione approva definitivamente il progetto di legge, che quindi non è sottoposto all'esame dell'Aula. È un procedimento piuttosto delicato che si può portare a termine solo in caso di un ampio accordo tra le forze politiche: infatti, in qualsiasi momento, il Governo o un quinto dei membri della Commissione possono chiedere ed ottenere la rimessione del progetto di legge in sede referente. Anche questa sede è nell'ultimo decennio caduta in disuso.

Promulgazione

Il **Presidente della Repubblica**, nel rispetto del dettato dell'art.73 della Costituzione, **promulga le leggi definitivamente approvate dal Parlamento entro un mese dall'approvazione stessa.**

Tale termine può essere modificato qualora entrambi i rami del Parlamento, ciascuno con deliberazione della maggioranza assoluta dei propri membri, dichiarino l'urgenza della legge in discussione, in tal caso la promulgazione avviene nei termini stabiliti dalla stessa legge.

L'art.74 della **Costituzione italiana attribuisce al Presidente della Repubblica una sorta di diritto di veto** stabilendo che il Capo dello Stato, prima della promulgazione, può: «...con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione». In tal caso, però, se la stessa legge viene **nuovamente approvata** dal Parlamento il Presidente della Repubblica **non può più opporsi alla sua promulgazione.**

Una volta promulgate le leggi vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore

Salvo diverse disposizioni, che possono essere contenute nel testo approvato, le leggi entrano in vigore il **15° giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.**

Siti segnalati sull'argomento

<http://www.radio.rai.it/grparlamento/istituzioni/leggi.cfm>

http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_di_legge

http://www.camera.it/cost_reg_funz/671/672/documentotesto.asp